

Accordo Sindacale

In data 29 luglio 2024, si sono incontrate in modalità da remoto Assolavoro, Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp, di seguito le Parti.

Premesso che

a) Rifinanziamento delle misure per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea

- le Parti in data 09 aprile 2022 hanno sottoscritto l'Accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea, di seguito "l'Accordo";
- l'art. 4 dell'Accordo, dispone che *"(omissis) Nel caso in cui l'esaurimento delle risorse si verifichi durante la vigenza dell'Accordo, le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi per valutare l'eventuale rifinanziamento delle misure"*;
- Ebitemp, con comunicazione ad Assolavoro del 27 giugno 2024, ha informato le Parti Sociali che l'utilizzo del plafond unico di spesa destinato alle prestazioni in favore dei soggetti rifugiati (euro 5.000.000), calcolato alla data del 21 giugno 2024, ha raggiunto la soglia dell'83,79%.

b) Erogazione del contributo integrativo ai lavoratori in somministrazione impiegati in aziende nella Regione Friuli-Venezia Giulia

- l'articolo 21 della Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 (di seguito la "Legge") riconosce un beneficio alle imprese, aventi sede o unità locali nel territorio regionale, che stipulino contratti di solidarietà difensivi, per contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale, interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro;
- il contributo integrativo introdotto dalla Legge è riconosciuto esclusivamente in caso di utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria con la causale di "contratto di solidarietà" e con riferimento ai soli lavoratori coinvolti nell'utilizzo di tale ammortizzatore sociale e non anche per i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo II del D. Lgs. n. 148/2015 tra i quali vi rientra l'Assegno di Integrazione Salariale erogato ai lavoratori in somministrazione.

c) Sostegno al reddito, computo dei requisiti

- Il Fondo di solidarietà del settore, con richiesta di parere alla Commissione Paritetica del 13 giugno u.s., ha rappresentato la situazione particolare di taluni lavoratori, soprattutto nel settore portuale, che avendo molteplici contratti anche della durata di un giorno non riescono, nella stragrande maggioranza dei casi, a maturare il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, in quanto le 7 giornate lavorative, ammissibili da procedura all'interno del periodo di disoccupazione, sono svolte in modo discontinuo e non continuativo.

Considerato che

- In relazione al punto a) delle premesse, le Parti ritengono necessario continuare a supportare i cittadini rifugiati tramite l'erogazione di specifiche misure di welfare così da favorire la loro inclusione sociale nonché continuare a fornire ai cittadini rifugiati un sostegno per rispondere ai relativi diversi bisogni sociali attraverso un potenziamento formativo delle loro competenze professionali;
- In relazione al punto b) delle premesse, è volontà delle Parti garantire la cd. parità di trattamento economica ai lavoratori in somministrazione - ancorché siano in costanza di ammortizzatore sociale - rispetto ai lavoratori diretti impiegati nella medesima azienda.
- In relazione al punto c) delle premesse, le Parti ritengono necessaria una modifica novativa della procedura in materia di accesso ai requisiti del sostegno al reddito al fine di evitare disparità di trattamento tra gli aventi diritto alla prestazione.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1 - Rifinanziamento delle misure per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea

1. Il plafond unico di spesa destinato alle prestazioni Ebitemp in favore dei soggetti rifugiati (pari ad euro 5.000.000), è rifinanziato per un importo pari ad euro 1.000.000 (un milione) sino al termine di vigenza dell'Accordo, a valere sui residui Ebitemp.

Articolo 2 - Erogazione del contributo integrativo ai lavoratori in somministrazione impiegati in aziende nella Regione Friuli-Venezia Giulia

1. Il Fondo di solidarietà bilaterale di settore riconosce, in via eccezionale, nei confronti dei lavoratori in somministrazione impiegati in aziende nella Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di pari importo a quello erogato ai lavoratori "diretti" delle aziende utilizzatrici che stipulano contratti di solidarietà difensivi.
2. Il contributo è riconosciuto esclusivamente nei confronti dei lavoratori somministrati impiegati presso utilizzatrici che accedono ai benefici previsti dalla Legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11.
3. Il contributo è anticipato dall'Agenzia per il Lavoro contestualmente all'erogazione dell'AIS e successivamente rimborsato dal Fondo di solidarietà bilaterale.
4. Nel caso in cui l'Agenzia per il Lavoro abbia già anticipato il contributo integrativo in un periodo antecedente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, può richiedere il rimborso al Fondo di Solidarietà.
5. Le Parti, per il tramite della Commissione Paritetica, valuteranno di estendere, in via eccezionale, l'applicazione dei contenuti del presente Accordo ad eventuali fattispecie analoghe che potrebbero manifestarsi in futuro.

Articolo 3 - Sostegno al reddito, computo dei requisiti

1. Il computo del requisito dei 45 giorni di disoccupazione, a parziale novazione di quanto recepito con Parere della Commissione Paritetica del 20 maggio 2020, è sospeso per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi anche non continuativi in caso di nuovi rapporti di lavoro subordinato/parasubordinato, fermi restando i termini di presentabilità della domanda previsti dalla procedura.

Roma, 29 luglio 2024

ASSOLAVORO

Four handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first is a stylized signature, the second is 'Manfrotto', the third is 'Giovanni...', and the fourth is 'Corrado Ruffa'.

FELSA CISL

Two handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first is 'Fausto...', and the second is 'Giovanni...'. The second signature has 'Giovanni' written above it.

NIDIL CGIL

Two handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first is 'A.P.', and the second is 'Dario Franchini'.

UILTEMP

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first is 'L.L.', the second is 'Giovanni...', and the third is 'S. Williams'.